



**NELLE SUPERSOCIETÀ**

**Stop agli automatismi per la declaratoria di fallimento**  
Petriello a pag. 30

**AUDIZIONE**

**Maggiore (Entrate): pronti alla revisione sugli Isa**  
Bartelli a pag. 33

**LO DICE LA DADONE**

**Concorsi p.a., si tornerà allo scorrimento delle graduatorie**  
Oliveri a pag. 35

**SU WWW.ITALIAOGLI.IT**

**Cassazione - La sentenza sul parente dell'evasore fiscale**

**Trasporto scolastico - L'informativa Anci sui contributi**



**Concorsi - I chiarimenti del ministero**

**Supersocietà - Il decreto del tribunale di Macerata**

# Corrado Clini: l'ex Ilva dimostra che per molti politici italiani gli imprenditori vanno puniti

Alessandra Ricciardi a pag. 7

# Italia Oggi

www.italiaoggi.it  
QUOTIDIANO ECONOMICO, GIURIDICO E POLITICO

**IN EDICOLA**



IL NUOVO NUMERO DI GENTLEMAN

# Condono edilizio quasi infinito

*Dopo 35 anni dalla sanatoria del governo Craxi restano ancora 4 milioni di pratiche da evadere, più di un quarto del totale. Necessari ancora 21 anni*

In Italia rimangono ancora 4.263.897 richieste di sanatoria da evadere; più di un quarto rispetto al totale di quelle presentate, che ammonta a 15.007.199. Dati del rapporto sul condono edilizio del Centro Studi Sogeea. Il cittadino che aveva commesso un abuso edilizio ha depenalizzato il reato, può vendere la casa, la può affittare e la può mettere a reddito ma non ha ancora pagato il dovuto allo Stato.

Prinno a pag. 29

**MEDIA**

**NYT, gli abbonati a quota 5 mln di cui 4 mln solo sul digitale**

Capisani a pag. 23

## La presidente della Commissione Ue von der Leyen è già stata azzoppata



Il 3 novembre scorso, a Bruxelles, avrebbe dovuto essere il primo giorno di lavoro per la nuova Commissione Ue a guida Ursula von der Leyen. Ma non è stato così: la nuova Commissione resta in anticamera, perché i commissari designati da Francia, Romania e Ungheria non hanno superato l'esame dell'Europarlamento e hanno dovuto essere rinominati. Intanto la numero due della Commissione, Margrethe Vestager, fa capire che se fosse necessario sostituire in corsa von der Leyen è pronta a prendere il suo posto con le idee chiare nel rapporto con le forze politiche elette a maggio: «Con i sovranisti, l'Europa si deve misurare».

Berti a pag. 9

**DIRITTO & ROVESCIO**

Sono un telespettatore renitente e svogliato, scioccato dalla pacottiglia ripetitiva che viene sempre più spesso somministrata dagli schermi tv, cerco di difendermi dalla noia, zappando febbrilmente fra i vari canali, anche minimi, che spesso ti fanno toccare il fondo nel quale però non resto a lungo. E facendo questo esercizio nevrotico che ho trovato su Telecol, una emittente cremonese, una trasmissione di tipo ecologico naturalistico, relativa all'ambiente padano, raccontata mirabilmente da Riccardo Gropali, un professore universitario esperto (ma sul serio) di fauna e flora. Con pochi mezzi ma con l'aiuto di scelte intelligenti, Gropali, con grande creatività ed empatia, ti introduce nei segreti della natura che è a nostra portata di mano. Ma in un paese dove predomina da decenni la pur ottima stirpe degli Angela (a quando i nipoti?) non c'è spazio per le new entry. Viviamo in una società televisiva dove nessuno vuol osare cose nuove. L'obiettivo è la corsa in gruppo, dalla partenza all'arrivo. Vietato uscire in fuga. Verboten.

# Rinnovare la tecnologia in azienda?

Puoi avere di più!

**STAMPANTI E COMPUTER A NOLEGGIO**  
Con tutti i servizi inclusi

**NOLEGGI PERSONALIZZATI**  
Soluzioni per tutte le esigenze

**TUTTI I TUOI DATI AL SICURO**  
Privacy e sicurezza in direttiva GDPR

**TUTTO QUELLO CHE TI SERVE IN UFFICIO**  
Semplice ed economico

**Scegli il meglio**  
www.gruppodigit.it

**100 TOP**  
MIFIMILANO  
Products  
2019

**& GRUPPODIGIT**  
TECNOLOGIA PER L'UFFICIO

Decreto del tribunale di Macerata sugli enti di fatto in cui uno dei soci sia fallito

# Un ombrello sulla supersocietà

## Niente automatismi per la declaratoria di fallimento

DI MICHELE PETRIELLO\*

**N**iente automatismi nell'estensione della declaratoria di fallimento alla cosiddetta supersocietà di fatto in cui uno dei soci sia stato precedentemente dichiarato fallito: rimane sempre necessario accertare l'effettivo stato di insolvenza della supersocietà, il cui socio di fatto in bonis è dunque ammesso a fornire la prova contraria. Lo ha affermato il tribunale di Macerata che, con decreto del 3 luglio 2019. In assenza di un contratto sociale formalizzato, la supersocietà di fatto si individua quale soggetto virtuale, costituito da due o più società che, alla stregua di inequivocabili comportamenti fattuali, esercitano in comune attività di impresa.

Ai fini della sua configurabilità, occorre che sussistano i tradizionali requisiti per la configurabilità di una società di cui all'art. 2247 cc che evidenzino un disegno imprenditoriale comune: i conferimenti da parte dei soci, il fine sociale e l'affectio societatis (ovverosia l'elemento soggettivo costituito dalla comune intenzione dei soci di esercitare attività di impresa).

In un simile contesto, si inse-

risce la fattispecie sanzionatoria di cui all'art. 147 della legge fallimentare, volta a colpire la scoperta successiva alla dichiarazione di fallimento di soci illimitatamente responsabili che, esercitando collettivamente attività di impresa in maniera occulta, intendano sottrarsi alle conseguenze del fallimento.

Pertanto, alla stregua della surrichiamata norma, una volta dichiarata la società, l'eventuale accertamento dell'esistenza di un socio occulto illimitatamente responsabile (siccome socio della fallita nell'ambito di una supersocietà di fatto), si dovrebbe produrre l'automatica estensione del fallimento in capo al secondo, senza la necessità che sia effettivamente accertata l'insolvenza di esso. In passato è stata sostenuta la sostanziale irrilevanza dell'effettivo stato di insolvenza del socio occulto ai fini del suo fallimento, ritenendo che il fallimento in estensione potesse essere dichiarato in forza di un accertamento meramente incidentale sulla sussistenza

tra quest'ultimo e il fallito di una supersocietà di fatto da cui discende la responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali ex art. 147 della legge fallimentare.

Il tema nodale che il tribunale di Macerata è stato chiamato a dipanare è stato rappresentato dal seguente quesito: l'eventuale accertamento dell'esistenza di un socio occulto può produrre automaticamente l'estensione di fallimento

oppure occorre comunque verificare se tale supersocietà di fatto sia sua volta insolvente o meno (potendo il socio in bonis fare fronte alle obbligazioni proprie e di quelle della supersocietà di fatto di cui è illimitatamente responsabile)?

La resistente ha infatti fra le altre cose eccepito che la regola della responsabilità illimitata del socio occulto evidentemente non possa implicare sic et simpliciter l'insolvenza di quest'ultimo. Con decreto del 3 luglio 2019, come detto, il tribunale di Macerata ha in accoglimento di tale rilievo respinto l'istanza

di fallimento. Tanto, evidentemente, sul presupposto che l'indagine circa la regola della responsabilità illimitata del socio occulto non implica affatto l'automatica insolvenza di quest'ultimo: la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore o della società alla cui attività sia riferibile la società occulta costituisce indiscutibilmente presupposto logico e giuridico della dichiarazione di fallimento in estensione ai soci illimitatamente responsabili e ne è elemento necessario, ma, di per sé, non sufficiente.

Occorre, infatti, che l'indagine si assesti non solo sull'esistenza di un socio occulto ma altresì sulla effettiva insolvenza di esso rispetto alle obbligazioni della supersocietà: il socio occulto è quindi ammesso a fornire la prova liberatoria; soltanto qualora dall'accertamento così effettuato risultasse che l'insieme costituito dal patrimonio della fallita e dal patrimonio del socio occulto illimitatamente responsabile non fosse sufficiente ad escludere lo stato di insolvenza della supersocietà, il fallimento in estensione potrà, a ragione, essere dichiarato.

La pronuncia del tribunale di Macerata va quindi a ri-

marcare quanto sino ad oggi era stato sostenuto in motivazione, seppure in una forma forse non sufficientemente netta, da una recente pronuncia della Cassazione (sentenza 20 maggio 2016 n. 10507), la quale aveva riconosciuto che: «l'indagine del giudice deve essere indirizzata all'accertamento sia dell'esistenza di una società occulta (o di fatto), cui sia riferibile l'attività dell'imprenditore già dichiarato fallito, sia della sua insolvenza, posto che il fallimento di tale società costituisce presupposto logico e giuridico della dichiarazione di fallimento, per ripercussione, dei soci illimitatamente responsabili», posto che «all'insolvenza del socio già dichiarato fallito potrebbe non corrispondere l'insolvenza della società di fatto (cui gli altri soci potrebbero, in tesi, conferire le liquidità necessarie al pagamento dei debiti)».

\*partner LCA Studio Legale

© Riproduzione riservata

**IO ONLINE**  
Il decreto sul sito [www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi](http://www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi)

PER LA CASSAZIONE SE NON RIFIUTA LE ATTIVITÀ È RESPONSABILE

## Specializzando condannabile

Il medico specializzando è responsabile delle sue attività ed è quindi perseguibile per legge. Il neo laureato non è un mero esecutore di ordini e risponde delle sue azioni anche se non è in grado di portare a termine il compito; se lo specializzando non rifiuta lo svolgimento del compito se ne assume la piena responsabilità. È quanto stabilito dalla Corte di cassazione, terza sezione civile, con la sentenza 26311/2019 dello scorso 17 ottobre. La vicenda riguarda una donna ricoverata in una casa di cura che era stata affidata a uno specializzando perché il medico di riferimento era in missione all'estero. Il giovane medico le aveva prescritto delle iniezioni di gestone che hanno portato al ricovero d'urgenza della paziente e al conseguente aborto. Inoltre, la donna ha perso la capacità di procreare. La Corte ha confermato la condanna per la casa di cura, per il medico e anche per lo specializzando che «non può essere considerato un mero esecutore d'ordini del tutore anche se gode di piena autonomia; si tratta di un'autonomia che non può essere disconosciuta, trattandosi di persone che hanno conseguito la laurea in medicina e chirurgia. Se lo specializzando non è o non si ritiene in grado di compiere le attività, deve rifiutarne lo svolgimento perché diversamente se ne assume le responsabilità». La

## Cndcec, in consultazione il report sulle nano imprese

È in pubblica consultazione da ieri sul sito del Consiglio nazionale dei commercialisti il documento «La revisione legale nelle "nano imprese", riflessioni e strumenti operativi». La consultazione si chiuderà il prossimo 20 novembre. Fino a quella data sarà possibile inviare osservazioni all'indirizzo [mail consultazionerevisione@commercialisti.it](mailto:consultazionerevisione@commercialisti.it). L'intento del documento è quello di fornire strumenti di supporto ai commercialisti nello svolgimento degli incarichi di revisione dei bilanci delle nano-imprese nell'ambito degli attuali standard professionali di riferimento scegliendo le tecniche di revisione più appropriate alle peculiarità dell'incarico.

© Riproduzione riservata

vicenda assume particolare rilievo anche a seguito delle azioni poste in essere dalle regioni per scongiurare la carenza di camici bianchi, un problema manifestato più volte negli ultimi anni da ordini professionali e governatori. Tra i vari provvedimenti regionali approvati (si veda *ItaliaOggi* del 15 agosto scorso), infatti, alcuni riguardano l'opportunità di assumere specializzandi negli ospedali. Il Veneto, ad esempio, ha approvato due delibere in questo senso ad agosto. Ultimamente, invece, è stato accolto dalla Consulta il ricorso presentato dalla regione Lombardia che portava all'assunzione di 2 mila specializzandi negli ospedali.

Michele Damiani

© Riproduzione riservata

**IO ONLINE**  
La sentenza sul sito [www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi](http://www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi)

BREVI

«Bene che siano contemplati in manovra più giorni per il congedo di paternità, passare l'anno prossimo dai cinque giorni, previsti nella passata legge di bilancio, a sette è sicuramente un passo avanti concreto che denota attenzione per la famiglia. Ma sarebbe ora, finalmente, di dare questa opportunità anche ai lavoratori del pubblico impiego». Lo afferma, in una nota, il segretario nazionale del Nursind infermieri Andrea Bottega.

Maria Pia Nucera è la nuova presidente dell'Associazione dottori commercialisti (Adc). La Nucera succede ad Enzo De Maggio. I nuovi vicepresidenti sono Gianluca Tartaro e Giuseppe Trovato.

Infermiere di famiglia e di comunità come professionista pivot per l'assistenza, la coesione sociale e il contrasto alle disuguaglianze di salute nelle zone montane e le isole, le cosiddette «aree interne» per le quali il disegno di legge di bilancio 2020 ha previsto un finanziamento extra di 60 milioni per il 2020 e di 70 milioni per ciascuno

degli anni successivi che si aggiungono al Fondo attuale. Sono le richieste avanzate dalla Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche (Fnopi) che ha incontrato Francesco Rana, capo di gabinetto del ministro per gli affari regionali e le autonomie

«Vi è attesa, ma anche una buona dose di ottimismo per la prossima manovra finanziaria nella quale, grazie all'impegno del ministro della salute Roberto Speranza, che ha sostenuto un maggior stanziamento di risorse, è prevista una maggiore attenzione per il comparto sanità rispetto al passato attraverso la previsione di un incremento di risorse». È quanto affermato dal Comitato centrale della Federazione nazionale degli ordini della professione di ostetrica (Fnopo). «A tale ottimismo si accompagna anche l'auspicio che il rafforzamento del Servizio sanitario nazionale veda protagonisti allo stesso modo e sullo stesso piano tutte le professioni sanitarie».

© Riproduzione riservata